CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3284

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BORGHI, RAMPA, BUZZI, NANNINI

Presentata il 5 luglio 1966

Retrodatazione della decorrenza di nomina degli insegnanti di materie speciali assunti per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, disponeva la istituzione dei ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

L'attuazione di tali ruoli si mostrò subito difficile in mancanza di un regolamento che determinasse i titoli di studio e il numero dei posti per ciascun insegnamento e per ciascuna sede.

Tali difficoltà hanno creato una grave sperequazione tra tutti coloro che sono stati assunti in ruolo, per effetto del citato decreto legislativo, nei ruoli speciali transitori (R.S.T.), che come è noto ha avuto attuazione per i maestri elementari dal 1° ottobre 1948, e per gli insegnanti di materie speciali solo dal 1958.

Infatti per questi ultimi il regolamento è intervenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 769, a distanza di ben nove anni e le assunzioni sono state effettuate nel corso dell'anno 1958.

L'unito progetto di legge mira a ridurre gli effetti dannosi della sperequazione anzidetta e consente la ricostruzione di carriera degli insegnanti di materie speciali in modo da dare ad essi pari decorrenza di nomina, a quella attribuita ai loro colleghi di materie culturali assunti per effetto della stessa legge.

Ciò consentirà tra l'altro agli interessati, trattandosi come è evidente, di insegnanti in gran parte anziani, di raggiungere il periodo minimo per il collocamento in pensione.

Il maggior onere che ne deriverebbe non dovrebbe superare i 30 milioni trattandosi soltanto di 57 insegnanti per tutta l'Italia in quanto gli altri hanno beneficiato della legge 27 febbraio 1963, n. 226 (legge dei trentanovisti).

Per queste ragioni si spera che la presente iniziativa sia tenuta nella migliore considerazione da parte degli onorevoli colleghi e sia quanto prima esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La nomina in ruolo degli insegnanti di materie speciali disposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957,

n. 769, in esecuzione dell'articolo 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ha decorrenza ad ogni effetto giuridico e di carriera dal 1° ottobre 1948 e ad ogni effetto economico dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di cui al capitolo 1382 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.